

Argomenti Salute e Sicurezza **1/16**: il danno differenziale - abrogazione registro infortuni.

Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti.
Dipende da ciò che voi ed io e molti altri uomini
fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani.
E quello che noi facciamo e faremo dipende
a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri,
dalle nostre speranze e dai nostri timori.
Dipende da come vediamo il mondo e da come valutiamo
le possibilità del futuro che sono aperte.

Karl Popper

L'invito di Popper credo debba stimolare tutti noi all'inizio ad affrontare il nuovo anno con rinnovata energia.

Anzitutto ci scusiamo per non aver inviato alcuna comunicazione a gennaio, ma come fanno i compagni e le compagne di Milano e della Lombardia, ci sono stati diversi cambiamenti nella struttura organizzativa della Filcams. Massimo Bonini segretario generale della Filcams è stato eletto segretario generale della Camera del Lavoro di Milano il 10 dicembre 2015. Il 21 gennaio Marco Beretta è stato eletto segretario generale della Filcams di Milano. Questi cambiamenti, uniti alla campagna di lancio della "CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEI LAVORATORI", vede la FILCAMS insieme alla CGIL impegnata nelle assemblee che illustrano i contenuti della carta e alla normale attività sindacale non ci hanno consentito di rispettare la normale cadenza d'invio della newsletter. Il sindacato e la Filcams non sono intenzionati a ridurre l'attenzione alle tematiche legate alla salute e sicurezza come dimostrano anche i due corsi che abbiamo tenuto a gennaio per i RLS della GDO. Ci sono però urgenze che devono vedere un'azione tempestiva dell'organizzazione sindacale che richiedono di fare delle scelte di priorità. Per esempio organizzare dopo lo sciopero nazionale della Grande Distribuzione Organizzata del 19 dicembre, quello della ristorazione collettiva del 5 febbraio. Vedi video della manifestazione di Milano <https://youtu.be/-x9VD3jRDCQ>

Oppure passare gli ultimi giorni dell'anno a tentare di salvaguardare i lavoratori degli appalti ospedalieri.

Per vedere il video di repubblica clicca stringa sottostante <http://video.repubblica.it/edizione/milano/milano-protesta-di-capodanno-per-i-lavoratori-dell-ospedale-di-melegnano/223635/222891>

Nella prossima newsletter vedremo di definire il programma delle prossime iniziative di formazione e approfondimento che vogliamo programmare per il 2016 nonché definire la data e gli argomenti della prossima assemblea annuale dei RLS della Filcams Lombardia.

ANCORA SUL DANNO DIFFERENZIALE

In allegato trovate un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano, che affronta il tema delle possibilità che la legge ci offre per supportare i lavoratori nella richiesta, in caso d'infortuni dovuti a omesse misure di prevenzione da parte del datore di lavoro, di risarcimenti.

Proprio in questi giorni stiamo affrontando un caso di un lavoratore della GDO per il quale stiamo predisponendo una vertenza nei confronti dell'azienda.

Siamo convinti che oltre la strada della prevenzione che rimane la prima che le organizzazioni sindacali e i RLS devono percorrere, una specifica attenzione va data ai lavoratori che incorrono in infortuni o malattie professionali dovute alla mancata osservanza da parte dei datori di lavoro delle misure prevenzionali previste dalla normativa.

LEGITTIMO NON EFFETTUARE PRESTAZIONE IN CASO PERICOLO

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 gennaio 2016 n. 836, ha ribadito che la mancata adozione delle misure di prevenzione e sicurezza da parte del datore di lavoro legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, conservando il diritto alla retribuzione. Il caso specifico riguarda dei lavoratori, addetti all'assemblaggio delle portiere delle auto, che, a causa della ripetuta caduta di diverse portiere, si erano rifiutati di proseguire il lavoro sino a quando l'azienda automobilistica non avesse adempiuto gli obblighi in materia di sicurezza.

Dopo i primi interventi urgenti di riparazione, gli operai erano tornati al lavoro, ma l'azienda aveva addebitato loro la retribuzione corrispondente al fermo di un'ora e quarantacinque minuti, qualificando il rifiuto della prestazione come sciopero.

In primo grado il Tribunale aveva rigettato la richiesta dei lavoratori, la Corte di Appello condannava la società a pagare le somme indebitamente trattenute.

L'azienda ricorreva Cassazione.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda affermando "che il datore di lavoro è obbligato ai sensi dell'art. 2087 c.c. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."

In caso di violazione di tale obbligo non solo è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore di lavoro. (vedi sentenza allegata)

Ricordo inoltre che sull'argomento l'art.19, co.1, lett. e) del D.Lgvo 81/08 vieta espressamente al preposto di richiedere al lavoratore di riprendere l'attività in cui persista un pericolo grave ed immediato.

Chiudiamo questa mail con un articolo del compagno Pietro Ferrari della commissione salute e sicurezza della Filcams di Brescia sull'abrogazione del registro infortuni.

Cordiali saluti

Giorgio Ortolani